

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 12

## PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDO BIANCO, FUMAGALLI CARULLI, NENNA D'ANTONIO,  
NICOLOSI, VISCARDI**

Codice deontologico recante le norme di comportamento per gli appartenenti ai Gruppi parlamentari

Presentata il 18 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica del Regolamento mira ad attribuire uno specifico rilievo sul piano del diritto positivo ad un aspetto dello « status » proprio dei membri del Parlamento che non costituisce attualmente oggetto di specifica disciplina giuridica nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato.

Si fa riferimento all'individuazione di un ambito deontologico nel quale iscrivere i comportamenti che ciascun deputato, ai fini della coerente appartenenza al proprio Gruppo parlamentare, è tenuto ad osservare; e ciò non solo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ma anche delle altre atti-

vità (politiche, professionali, ecc.) che pertengano comunque alla sfera dei suoi interessi.

L'adozione di un complesso di norme comportamentali ad opera dei singoli Gruppi e la pubblicazione delle stesse sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sembra costituire una valida risposta alle istanze dell'opinione pubblica sulla strada della moralizzazione della vita politica e del recupero della fiducia dei cittadini verso le istituzioni, messa oggi fortemente in discussione. Un simile istituto consentirebbe infatti ai Gruppi parlamentari di disporre di un obiettivo parametro di riferimento per giudicare della coerenza dei comportamenti dei

propri iscritti, in modo da contribuire fattivamente all'instaurarsi di omogenee prassi di correttezza nell'ambito della vita politica. Per altro verso, non si deve dimenticare come si attribuirebbe agli elettori, per tale via, uno strumento assai incisivo per verificare, in nome della più ampia trasparenza, l'agire degli eletti, consentendone un vaglio proprio sotto il profilo deontologico, il cui rilievo nell'attuale fase storica è superfluo sottolineare.

È evidente come la modifica proposta non può che limitarsi ad imporre ai Gruppi l'adozione dei codici comportamentali e ad individuare un meccanismo sanzionatorio, per così dire, « esterno », consistente nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei Gruppi parlamentari che si siano resi in tal senso inadempienti. Per quanto relativo ai pro-

filati della concreta estensione del contenuto dei codici e delle conseguenze della mancata osservanza delle relative prescrizioni nell'ambito dell'ordinamento del singolo Gruppo, è evidente la necessità di rimettere la materia alla piena autonomia del medesimo.

Conclusivamente, è verosimile prevedere che la modifica regolamentare proposta potrà condurre ad un ripensamento sostanziale della posizione istituzionale dei Gruppi parlamentari: da strutture organizzative, essenzialmente preordinate al razionale svolgimento delle attività parlamentari in raccordo con i rispettivi partiti politici, essi potrebbero assumere il ruolo di punti di riferimento per l'affermazione di valori e consuetudini comportamentali, restituendo così l'attività politica ed istituzionale al ruolo ad essa proprio di servizio alla collettività, in armonia con le istanze che in tal senso provengono dalla società civile.

## TESTO PROPOSTO

*Dopo l'articolo 15 del Regolamento della Camera aggiungere il seguente:*

### ART. 15-bis.

1. Ciascun Gruppo parlamentare, entro quaranta giorni dalla sua costituzione, approva, con deliberazione assunta a maggioranza degli iscritti, un codice deontologico recante le norme di comportamento la cui osservanza sia richiesta ai fini dell'appartenenza al Gruppo medesimo.

2. Il codice deontologico, dopo la sua approvazione, è immediatamente trasmesso al Presidente della Camera, che ne dà notizia all'Assemblea. I codici sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco dei Gruppi parlamentari che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. All'approvazione di un proprio codice deontologico provvede altresì ciascuna componente del Gruppo misto che rappresenti partiti o gruppi politici che abbiano partecipato alle elezioni con proprio contrassegno.

